

Incontro Tecnico “Tecnologie impiantistiche per l'edilizia certificata”

Milano – 24 settembre 2008

Prime analisi sul D.M. 37/08 (ex legge 46/90) e novità introdotte.

Giovanni RAIMONDINI

Il Decreto n. 37/2008: cosa abroga

Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto n. 37/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; per effetto di precedenti disposizioni di legge abroga:

- il Capo V del **D.P.R. n. 380/2001** (già in vigore dall'1 al 9 gennaio 2002, quindi “sospeso” fino al 31 dicembre 2007, rientrato in vigore dall'1 gennaio al 27 marzo 2008);
- il **D.P.R. n. 447/1991**, attuativo della legge n. 46/1990;
- la **legge n. 46/1990**, ad esclusione degli articoli nn. 8, 14 e 16 (ma il n. 8 e il n. 16 ricompaiono, adeguati, nel Decreto n. 37/2008, quindi il vero unico “superstite” è l'articolo n. 14, relativo alle verifiche);
- il **Decreto 20 febbraio 1992** (implicitamente abrogato dalla pubblicazione dei nuovi modelli di dichiarazione di conformità in allegato al Decreto n. 37/2008).

Il Decreto n. 37/2008: cosa sopravvive

Non sono stati abrogati, se non parzialmente (e implicitamente, causa nuove disposizioni in contrasto con le precedenti), i seguenti provvedimenti:

- **D.P.R. n. 392/1994** “Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza”;
- **D.P.R. n. 218/1996** “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico”;
- **D.P.R. n. 558/1999** “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.

Il Decreto n. 37/2008: già modificato!

Con il **D.L. 25 giugno 2008 n. 112**, successivamente convertito con modifiche in **legge 6 agosto 2008 n. 133**, è stato **abrogato l'articolo 13** del decreto (*obbligo di consegna della dichiarazione di conformità e di altra eventuale documentazione tecnica in caso di trasferimento di immobile a qualsiasi titolo; obbligo di riportare sull'atto di trasferimento la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza*). La modifica non incide tuttavia su quanto stabilito dal **Codice Civile, artt. 1490 e 1491**, in merito alla garanzia nei casi di compravendita.

La stessa legge n. 133 prevede entro il 31 dicembre 2008, anticipando di tre mesi quanto stabilito dal D.L. n. 112, l'emanazione di uno o più decreti di riordino e semplificazione della disciplina in materia di installazione degli impianti al servizio degli edifici.

Abrogazione art. 17 l. n. 46/1990

L'art. 17 della legge n. 46/1990 “Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali” imponeva ai regolamenti di igiene locali di adeguarsi qualora in contrasto con la legge, pena l'abrogazione; numerose sentenze dei TAR, fondate su questo articolo, davano torto ai Comuni che si opponevano agli scarichi a parete degli apparecchi a gas; successivamente il D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. aveva già limitato a pochi casi la possibilità per le caldaie a gas di scaricare a parete. Ora diventerà molto più difficile installare altri apparecchi a gas (in particolare scaldabagni istantanei) con scarico a parete, anche laddove siano rispettate le distanze previste da UNI 7129.

Si allarga il campo di applicazione

L'**art. 2 del decreto n. 37/2008** si applica a tutti gli edifici, a prescindere dalla destinazione d'uso. In precedenza ciò valeva per i soli impianti elettrici, mentre per gli altri impianti la legge n. 46/1990 si applicava ai soli edifici ad uso abitativo. Anche i servizi tecnici interni alle industrie dovranno rilasciare dichiarazione di conformità relativa ai lavori che sono autorizzati ad eseguire solo al loro interno. Non è stato previsto un arco temporale, e non sono state definite le modalità, per la messa a norma degli impianti già in servizio al 27 marzo 2008 (il decreto esclude qualsiasi adeguamento degli impianti esistenti - vedi comunicato MSE del 31.03.2008 – ma dimentica quelli installati in edifici ad uso non abitativo, salvo gli elettrici). Dovranno inoltre in qualche modo essere sanate le situazioni venutesi a creare durante il breve periodo di vigenza del D.P.R. n. 380/2001 (es. abilitazione e autorizzazione al rilascio della dichiarazione di conformità alle ditte con attestazione SOA).

Requisiti tecnico-professionali: cambia qualcosa

L'**art. 4 del decreto n. 37/2008** riporta i requisiti tecnico professionali del responsabile tecnico. Rispetto alla situazione precedente restano invariati quelli “estremi”: laurea in non meglio precisata materia tecnica specifica, tre anni di lavoro dipendente come operaio installatore specializzato. Per chi ha invece ha un diploma o un attestato di formazione professionale **sono raddoppiati gli anni consecutivi di inserimento in una ditta del settore** (rispettivamente da 1 a 2 e da 2 a 4). A parte la mancata occasione di chiarire quali titoli di studio sono attinenti e quali no va osservato che penalizzare chi ha un mix di conoscenza teorica ed esperienza pratica potrebbe creare problemi soprattutto in fase di progettazione degli impianti da parte del responsabile tecnico (vedi art. 5 del decreto).

Il responsabile tecnico può essere tale per una sola azienda e non può svolgere altra attività continuativa.

Tutti progettisti?

L'art. 5 del decreto n. 37/2008 obbliga alla progettazione di tutti gli impianti; alcuni progetti possono essere redatti da professionisti (ingegneri, periti industriali), altri dai responsabili tecnici delle imprese installatrici. Rispetto alla situazione precedente un solo cambiamento significativo (per impianti a gas, il limite per obbligo progetto redatto da professionista è stato innalzato da 34,8 a 50 kW); il vero problema è che anche l'impianto più semplice deve essere realizzato secondo un progetto: l'elaborato tecnico da allegare alla dichiarazione di conformità non è cambiato molto rispetto a prima (schema + relazione tecnica), ma a monte il responsabile tecnico deve “progettare” il proprio lavoro seguendo le stesse regole del professionista: norme e/o linee guida nazionali o europee. In caso di contenzioso o di incidente potrebbe essere più facile contestare all'installatore le modalità di installazione dell'impianto.

Scompare la clausola della “pari sicurezza”

Analogamente all'art. 5 dell'abrogato D.P.R. n. 447/1991, l'**art. 6 del decreto n. 37/2008** considera a regola d'arte gli impianti realizzati a norme UNI e CEI, estendendo tale presunzione di conformità agli impianti realizzati secondo le norme vigenti nei Paesi dello **Spazio Economico Europeo (i 27 Paesi CE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia)**, ma eliminando la clausola “se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente”.

Ciò significa un livellamento verso il basso del livello di sicurezza. Inoltre l'installatore di un Paese dello S.E.E. (il tanto temuto “idraulico polacco”!) può con maggiore facilità di prima proporsi in concorrenza con l'installatore italiano, non dovendo neppure imparare le nostre norme tecniche. Se l'installatore è abilitato come tale nel Paese di origine lo è automaticamente anche in Italia (cfr. **D.P.R. n. 558/1999, art. 11 comma 2**). Per quanto riguarda i prodotti e i componenti, ci tutelano parzialmente le direttive europee su apparecchi a gas e prodotti da costruzione.

Il decreto n. 37/2008 e la delibera AEEG n. 40/04

Circolava da tempo la voce che con l'emanazione del nuovo regolamento sarebbe automaticamente decaduta la delibera degli accertamenti postcontatore sui nuovi impianti gas. Premesso che non c'è contraddizione fra i due provvedimenti, che sono casomai complementari (consegna degli allegati obbligatori prima dell'attivazione della fornitura, del modello ministeriale dopo), l'AEEG ha ufficialmente confermato che la delibera n. 40/04 resta in vigore, chiedendo comunque un parere in merito al Consiglio di Stato. Si noti che nella prima edizione della delibera n. 40/04 era già previsto l'invio al distributore del modello ministeriale entro 30 gg., pena l'interruzione della fornitura di gas; l'AEEG aveva in seguito eliminato questa clausola perché avrebbe creato numerosi problemi a seguito di banali dimenticanze dei committenti. Lo stesso problema si ripresenterà inevitabilmente ora anche per le forniture di acqua ed energia elettrica oltre che di gas.

La dichiarazione di rispondenza

Il MSE, con il comunicato stampa in data 31.03.08, ha chiarito che **il decreto non prevede adeguamenti** in quanto tutti gli impianti in servizio prima del 13 marzo 1990 sono stati già adeguati mentre quelli installati successivamente a tale data sono a norma. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile può essere rilasciata una **dichiarazione di rispondenza**, da parte di:

- **un libero professionista con almeno 5 anni di esperienza**, per gli impianti con obbligo di progetto da parte di un professionista;
- **un responsabile tecnico con almeno 5 anni di esperienza**, per gli impianti progettati da un responsabile tecnico.

Chi rilascia la dichiarazione di rispondenza (della quale non è stato previsto un modello) si assume personalmente la responsabilità di quanto dichiarato, vale a dire la **completa rispondenza alle norme vigenti all'atto dell'installazione**; non si tratta quindi di un'attestazione di sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, come quella prevista dalla **UNI 10738** per gli impianti a gas anteriori al 13 marzo 1990.

La dichiarazione di rispondenza (2)

Va comunque segnalato che, almeno per quanto riguarda gli impianti di adduzione del gas, vi sono casi in cui è praticamente impossibile (o comunque complicato e oneroso) verificare visivamente la rispondenza alle norme: quando le **tubazioni sono sotto traccia o interrate**, quando i **camini o le canne fumarie sono inserite nella struttura dell'edificio**.

Dato che le norme UNI 11137-1 (verifica della tenuta degli impianti interni gas) e UNI 10845 (verifica e adeguamento dei sistemi fumari) sono state approvate ai sensi della legge n. 1083/71, si potrebbe prevedere una dichiarazione di rispondenza che per le parti a vista dell'impianto facesse riferimento all'edizione della norma UNI 7129 vigente all'atto dell'installazione dell'impianto stesso, e per quelle non ispezionabili ai due rapporti di prova previsti in allegato dalle due norme sopra indicate. Si resta in attesa di chiarimenti da parte del Ministero competente.

Il deposito del progetto in Comune

Oltre alla copia della dichiarazione di conformità per l'installatore e a quella per il committente, una **terza copia** va consegnata allo **“sportello unico per l'edilizia”** del Comune dove è situato l'impianto, a cura dell'installatore se l'edificio ha già l'agibilità, del committente in caso di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività. Attenzione: in quest'ultimo caso **dovrà essere presentato, prima dell'inizio lavori, il progetto degli impianti** contestualmente al progetto edilizio. **Quindi il Comune dovrà sottoporre entrambi i progetti a valutazione preventiva, prima che le opere abbiano inizio.** Non si fa distinzione fra progetti redatti dal professionista e progetti redatti dal responsabile tecnico della ditta installatrice. A lavori conclusi sarà consegnata la dichiarazione di conformità con l'elaborato tecnico contenente le eventuali modifiche realizzate in corso d'opera.

Altra novità: sarà il Comune a inviare copia della dichiarazione, senza allegati, alla C.C.I.A. competente.

Altri chiarimenti del MSE

In attesa di ulteriori chiarimenti, formalizzati in una circolare, continuano a circolare “risposte a quesiti” e “comunicati stampa” del MSE, indubbiamente autorevoli ma legalmente di poco valore. In ogni caso è stato chiarito che:

- la laurea triennale non è requisito valido, anche accompagnata da anni di esperienza lavorativa, per il responsabile tecnico;
- le CCIAA dovranno lasciare un ragionevole tempo ai responsabili tecnici di più imprese per regolarizzare la loro situazione;
- per il condominio, la documentazione relativa alle parti comuni e quelle relative ai singoli appartamenti sono “separate”;
- in caso di subentro a precedente utente non è necessario consegnare la dichiarazione di conformità o di rispondenza all'azienda erogatrice di acqua, gas, energia elettrica.

I modelli di dichiarazione

I nuovi modelli di dichiarazione di conformità, allegati al decreto, non differiscono molto da quello di cui al D.M. 20.02.1992; ne sono stati predisposti due esemplari, uno per le ditte installatrici e uno per gli uffici tecnici interni alle aziende.

Manca ancora lo spazio per la firma del committente!

Con una **circolare del 24 aprile 2008** il Ministero dell'Interno, preso atto del decreto n. 37/2008, ha rielaborato la modulistica relativa agli impianti soggetti a rilascio di Certificato Prevenzione Incendi; ha fra l'altro predisposto un proprio modello di dichiarazione di rispondenza, da allegare alla domanda di sopralluogo. Tale modello è scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it.